

Tratto da: Le attività commerciali
Autore: Rocco Orlando Di Stilo
Editore: Maggioli
Edizione: VII edizione 2008

PARERE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15 MARZO 2007, PROT. N.0002776

D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114.

Normativa applicabile all'attività di vendita di merce usata

Codesto Comune ha chiesto di conoscere quali norme occorra applicare nel caso di vendita "di merce usata che rimane di proprietà di terzi i quali, una volta venduta, incassano il relativo corrispettivo corrisposto dall'acquirente all'esercente".

In risposta alla richiesta la scrivente ha inoltrato a codesto Comune la nota del 27 settembre 2006, n. 8406, (che ad ogni buon fine si allega) e chiesto al Ministero dell'interno di precisare i limiti di applicabilità alla fattispecie dell'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.).

Il predetto Ministero ha espresso il proprio avviso con nota 27 febbraio 2007, n. 55/PAS. 16253.12020, nella quale ha precisato, in via preliminare, che l'attività di commercio che ha per oggetto la vendita di cose antiche o usate è soggetta, per i profili di pubblica sicurezza, al titolo autorizzatorio di cui all'art. 126 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., ai sensi del quale "non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione prevendita all'autorità locale di pubblica sicurezza", funzione attribuita, come noto, ai Comuni, dall'art. 19 del D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

Il successivo art. 128 del citato r.d. n. 635 del 1940 stabilisce, tra l'altro, che i commercianti di cose antiche o usate devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, da esibire al personale di pubblica sicurezza adibito all'attività di controllo. Il secondo comma dell'art. 247 del medesimo r.d. n. 635 del 1940, introdotto dall'art. 2 del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311, di semplificazione nel confermare l'obbligo della tenuta del menzionato registro per coloro che esercitano il commercio di cose usate, prevede l'esclusione da tale incombenza soltanto per la vendita "di cose usate privi di valore o di valore esiguo".

Il predetto Ministero ha, altresì, evidenziato quanto segue.

"L'attività sopra descritta consiste nell'esercizio della vendita di cose usate di proprietà del terzo, che rimangono nella titolarità di questi sono al momento in cui il medesimo riceve dall'esercente il relativo corrispettivo, pagato a quest'ultimo dall'acquirente.



L'effetto traslativo della vendita, quindi, si verifica al momento della corresponsione del prezzo dall'esercente al titolare del bene.

La fattispecie in argomento (...) integra gli esterni dell'intermediazione, trattandosi di vendita di cose usate per conto terzi disciplinata dal testo unico delle leggi di p.s. all'art. 115.

Il predetto art. 115, la cui competenza, come noto è stata trasferita ai Comuni con li d.lgs. n. 112 del 1998, art. 163, comma 2, lett. d) invero, reca il titolo autorizzatorio alla conduzione dell'agenzia di affari configurata dall'art. 205 del regolamento esclusivo al predetto testo unico, quale impresa comunque organizzata che si offre come intermediaria nell'assunzione o nella trattazione di affari altrui prestando i propri servizi nei confronti di chiunque ne faccia richiesta al fine, da copiosa giurisprudenza, di favorire l'incontro delle manifestazioni di volontà fra l'acquirente ed il terzo, c.d. intermediazione.

Trattasi, quindi, di un'attività organizzata in forma di impresa, non occasionale, **avente ad oggetto la prestazione di servizi**, dietro corrispettivo, volti a favorire al condizione degli affari altrui.

L'agente, dunque, resta estraneo all'affare concluso tra i due soggetti, benché almeno uno dei due sia indotto a concludere con un estraneo per la fiducia da lui ispirata.

Questo aspetto meritevole di particolare attenzione, ha indotto il legislatore e sottoporre a tutela l'attività stessa con la previsione della licenza di polizia di cui all'art. 115 T.u.l.p.s. sopraccitato.

Tale previsione autorizzatoria, infatti, comprende una rigorosa verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente (art. 11 T.u.l.p.s.) ed implica, altresì, un'attenta opera di vigilanza sulla conformità alla legislazione vigente.

Alla luce della suesposta normativa si può affermare che la fattispecie in argomento soggiace alla disciplina autorizzatoria delle leggi di pubblica sicurezza trasferite alla competenza dei Comuni nella forma procedurale delle d.i.a., sia in relazione all'art. 126, per i profitti connessi al commercio di cose usate le quali, dopo l'uso, conservano un intrinseco valore, che quella di cui all'art. 115 in relazione all'esercizio dell'attività di intermediazione condotta nella forma dell'agenzia di affari.

Va da sé che l'assenza anche di uno soltanto dei su descritti elementi tipici dell'agenzia d'affari, ad esempio il carattere occasionale dell'attività, non configurano la fattispecie dell'agenzia d'affari, esclusa dalla disciplina vincolistica di cui all'art. 115 in argomento.